



**STATUTO ECO.IMPRESA S.r.l.**

---

---

## STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

### Articolo 1

#### Denominazione

La società è denominata "ECO.IMPRESA - Società a responsabilità limitata".

### Articolo 2

#### Oggetto

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- commercio, raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento, importazione, esportazione, analisi di rifiuti in generale e più in particolare di rifiuti solidi, liquidi, gassosi e/o in forme miste: urbani, assimilabili agli urbani, speciali, tossici e nocivi, ospedalieri e di ogni altro rifiuto di provenienza civile, pubblica od industriale;
- raccolta, trasporto, commercio, selezione e lavorazione di oli minerali esausti, emulsioni, materiali metallici e non metallici, carta da macero, plastiche, pile e medicinali, materiali non direttamente riutilizzabili, spazzatura;
- lavaggio e manutenzione di strade, di aree private, di locali pubblici, civili ed industriali, e relativi impianti ed attrezzature;
- spurgo di pozzi neri, caditoie, pozzetti e simili;
- gestione di aree da adibire a discariche o deposito provvisorio dei rifiuti di cui sopra;
- progettazione, realizzazione e gestione di centri per lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali, tossici, nocivi e ospedalieri e delle materie prime secondarie;
- assistenza tecnica e realizzazione, installazione, gestione, conduzione, manutenzione, di opere civili pubbliche o private, di impianti tecnologici e industriali;
- bonifiche ambientali e degli ambienti di lavoro;
- bonifiche da amianto, bonifica di siti e beni contenenti amianto;
- assistenza per le problematiche di rischio ambientale e per l'introduzione di tecniche di riciclo e di reimpiego dei rifiuti industriali;
- assistenza e consulenza per l'adeguamento degli impianti e dei processi produttivi alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- assistenza e consulenza per la introduzione del sistema qualità nelle aziende;
- ottimizzazione dell'approvvigionamento e dell'impiego energetico (energy saving);
- assistenza per l'introduzione di tecnologie produttive a basso impatto ambientale;
- agenzia di distribuzione e/o rappresentanza di ogni genere di beni, servizi e tecnologie, nell'ambito della raccolta, commercio, stoccaggio, e smaltimento di rifiuti;
- partecipazioni ed appalti sul territorio nazionale ed estero;
- concessione e/o acquisizione di raccolte differenziate e non, da e per enti pubblici e privati;
- costruzione, noleggio e vendita di ogni attrezzatura, macchinario, tecnologia, e infrastruttura relativa allo svolgimento delle attività di cui sopra;
- autotrasporto merci per conto di terzi.;
- assistenza e consulenza per l'accesso a fondi regionali, nazionali e comunitari per il finanziamento e il sostegno agli interventi elencati in precedenza.

La società per lo svolgimento dei servizi citati richiederà agli organi competenti tutte le autorizzazioni previste dalla legge;

- produzione, commercializzazione, acquisto, vendita, importazione, esportazione e distribuzione di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, nei limiti della normativa vigente; per il conseguimento di tale finalità, la società potrà stipulare accordi con soggetti pubblici e privati e con gli altri enti preposti per legge per l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, il vettoriamento e la cessione di elettricità;
  - importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione, commercializzazione, acquisto,
-

---

vendita, stoccaggio e ricerca, prospezione e coltivazione di gas naturale, nei limiti della normativa vigente; per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità, la società potrà stipulare accordi con soggetti pubblici e privati e con gli altri enti preposti per la legge per l'importazione, l'esportazione, il trasporto dispacciamento, la distribuzione, l'acquisto, la vendita e lo stoccaggio di gas naturale;

- produzione, trasporto, commercializzazione, acquisto e vendita di calore, nei limiti della normativa vigente; per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità, la società potrà stipulare accordi con soggetti pubblici e privati e con altri enti preposti per legge per il trasporto, l'acquisto e la vendita di calore;

- produzione, commercializzazione, acquisto e vendita di altre fonti energetiche, nei limiti della normativa vigente; per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità, la società potrà stipulare accordi con soggetti pubblici e privati e con altri enti preposti per legge in relazioni a tali attività;

- sviluppo, progettazione, costruzione, acquisto, cessione, titolarità, gestione e manutenzione di centrali ed impianti e/o infrastrutture per la produzione, il trasporto e/o la distribuzione di ogni forma di energia, ed in particolare elettricità, gas di calore, destinati ad essere utilizzati nei limiti delle disposizioni di legge che disciplinano l'esercizio dell'attività energetica;

- raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di acqua, nei limiti della normativa vigente;

- fornitura di beni e servizi nel campo energetico rientranti nel quadro dei servizi pubblici o di pubblica utilità e/o dei servizi alle imprese e/o dei servizi urbani sul territorio;

- ricerca, consulenza ed assistenza nei settori dell'energia elettrica, del gas, del calore, dell'acqua, delle energie in generale e delle comunicazioni;

- sviluppo di attività che siano direttamente o indirettamente connesse, attigue o strumentali a quelle descritte nei precedenti punti.

La Società potrà altresì attuare la consulenza in materia ecologica, nonché effettuare analisi chimiche e fisiche di ogni genere nell'ambito dell'oggetto sociale, fatta esplicita esclusione per le attività riservate agli iscritti ad Albi Professionali.

Inoltre (per fini strettamente strumentali al raggiungimento dello scopo sociale) la Società potrà: a) compiere operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili; b) assumere partecipazioni o interessenze in imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio (nel rispetto del disposto dell'art.2361 C.C.); c) compiere ogni attività finanziaria (non in via prevalente nè nei confronti del pubblico) e concedere fidejussioni e garanzie in genere anche per debiti altrui.

### **Articolo 3**

#### **Sede**

La società ha sede in Ostuni (BR).

### **Articolo 4**

#### **Durata**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

### **Articolo 5**

#### **Capitale**

Il capitale sociale è di Euro 110.000,00 (centodiecimila).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

La decisione di aumento del capitale sociale potrà essere assunta (in deroga al disposto dell'art.2464 c.c.) anche mediante conferimento di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico; la Società potrà inoltre, con delibera dell'Organo Amministrativo, concedere ai soci ed alle Società del Gruppo finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

### **Articolo 6**

---

---

**Domiciliazione**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

**Articolo 7****Trasferimento delle partecipazioni**

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi e mortis causa.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza, di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

- a. di discendenti di un socio;
- b. di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora i soci al momento dell'esercizio del loro diritto di prelazione nell'acquisto delle partecipazioni offerte

---

---

ecceppessero l'eccessività del corrispettivo richiesto, detto corrispettivo verrà irrevocabilmente ed inderogabilmente stabilito dall'Arbitro (nominato ai sensi dell'art.33 del presente Statuto) in base alla situazione patrimoniale della Società alla data della cessione. La stessa procedura verrà applicata nel caso di trasferimento delle partecipazioni a titolo gratuito e mortis causa.

Detto Arbitro provvederà alla fissazione del corrispettivo entro trenta giorni dalla data della sua costituzione; il corrispettivo da esso stabilito sarà quello della cessione delle partecipazioni alienande senza possibilità delle parti di alcuna eccezione.

## **Articolo 8**

### **Recesso**

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c. c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

## **Articolo 9**

### **Esclusione**

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

## **Articolo 10**

### **Liquidazione delle partecipazioni**

Nelle ipotesi previste dall'articolo 8, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

---

---

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo, n. 5 c.c.

### **Articolo 11**

#### **Unico socio**

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art.2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

### **Articolo 12**

#### **Amministratori**

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, secondo quanto stabilito al momento della nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

### **Articolo 13**

#### **Durata della carica, revoca, cessazione**

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

### **Articolo 14**

#### **Consiglio di amministrazione**

---

---

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 15, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

## **Articolo 15**

### **Adunanze del consiglio di amministrazione**

In caso di richiesta di almeno due amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

## **Articolo 16**

### **Poteri dell'organo amministrativo**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei

---

---

casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte dell'assemblea dei soci per il compimento delle seguenti operazioni:

- a) acquisto od alienazione di immobili;
- b) concessione di garanzie reali a favore di terzi;
- c) acquisto od alienazione di aziende o rami aziendali;
- d) assunzione od alienazione di partecipazioni in altre società od enti;
- e) concessione di finanziamenti a terzi ad esclusione di dilazioni di pagamento alla clientela;
- f) assunzione o dismissione di leasing immobiliari;
- g) assunzione o rinuncia a mandati di concessionaria o commissionaria.

Al presidente del consiglio di amministrazione, al vice Presidente e agli amministratori delegati, all'amministratore unico, tutti disgiuntamente tra loro, spetta il potere di sottoscrivere i documenti, gli atti, ivi compresi quelli giudiziari, nessuno escluso, i contratti con le committenze pubbliche e private in relazione alla partecipazione ed all'aggiudicazione di gare nonché all'impugnazione dell'esito, anche parziale o provvisorio, delle medesime. Tali poteri spettano altresì a soggetti cui all'uopo è conferita procura speciale. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2475 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2475, ultimo comma, del codice civile.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.

Possono essere nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. Il consiglio di amministrazione potrà inoltre nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

## **Articolo 17**

### **Rappresentanza**

L' amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri Delegati cui sia espressamente attribuita.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

---



---

## **Articolo 18**

### **Compensi degli amministratori**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

## **Articolo 19**

### **Organo di Controllo**

Se obbligatorio per disposizione di legge, ovvero se voluto dai soci, l'Organo di Controllo è nominato e costituito ai sensi dell'art. 2477 c.c..

## **Articolo 20**

### **Controllo della Società**

Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. In tal ultimo caso, il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. Per la scelta dei sindaci, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.

Il sindaco o i sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il sindaco o i sindaci sono rieleggibili.

Il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

## **Articolo 21**

### **Competenze e doveri dell'Organo di Controllo**

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c..

## **Articolo 22**

### **Revisore Legale dei conti**

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per disposizione di legge ovvero se voluta dai soci, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

## **Articolo 23**

### **Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  - b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
  - c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
  - d. le modificazioni dello statuto;
  - e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
-

---

## **Articolo 24**

### **Diritto di voto**

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

## **Articolo 25**

### **Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 26, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

## **Articolo 26**

### **Assemblea**

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nell'art.2479, secondo comma, numeri 4-5, C.C., nonché per la nomina dei liquidatori, ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

## **Articolo 27**

### **Svolgimento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di

---

---

questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

## **Articolo 28**

### **Deleghe**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

## **Articolo 29**

### **Verbale dell'assemblea**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 27. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

## **Articolo 30**

### **Quorum costitutivi e deliberativi**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dall'art.2479, secondo comma, numeri 4-5, C.C., è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3, c.c.

## **Articolo 31**

### **Bilancio e utili**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggiore termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 del Codice Civile.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

## **Articolo 32**

### **Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
  - b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che
-

- 
- l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
  - d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter c.c.;
  - e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
  - f. per deliberazione dell'assemblea;
  - g. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

### **Articolo 33**

#### **Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

### **Articolo 34**

#### **Rinvio alla legge**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa esplicito riferimento alle disposizioni di legge in materia.

---